

STATUTO

CAPO I – GENERALITA'

Art. 1

Denominazione

Con la denominazione Fondazione Sci e Cultura Mendrisiotto, in seguito FSCM, è costituita a Mendrisio una Fondazione ai sensi dell'Art. 60 e sead. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Scopo

La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sci per tutti e momenti di cultura generale.

La Fondazione può affidare in ogni momento a Commissioni appositamente create – composte da specialisti che non necessariamente devono anche essere soci dell'organizzazione – lo studio ed ev. la gestione di iniziative particolari nel quadro degli scopi sopra indicati.

Art. 3

Sede

La sede della FSCM è Coldrerio.

Art. 4

Durata

La Fondazione è costituita per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5

Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a) L'Assemblea generale,
- b) Il comitato
- c) I Revisori dei conti.

Assemblea Generale

Art. 6

Composizione

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci della Fondazione. Possono diventare soci della FSCM tutte le persone che sono in regola con il pagamento della tessera sociale.

Art. 7

Competenze

L'Assemblea generale è l'organo superiore della Fondazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina i soci del Comitato e fra questi il Presidente,
- b) nomina i Revisori dei conti,
- c) approva il preventivo ed il conto consuntivo,
- d) adotta le modifiche dello Statuto,
- e) delibera sul rapporto annuale sottoposto dal Comitato e ne verifica l'operato,
- f) decide l'acquisto o l'alienazione dei beni,
- g) scioglie la Fondazione.

Art. 8

Funzionamento

La convocazione dell'Assemblea generale avviene ad opera del Comitato mediante avviso scritto a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della seduta, con l'indicazione delle trattande in discussione.

L'Assemblea generale decide a maggioranza dei votanti.

Art. 9

Sedute

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno del mese di dicembre per :

- a) esaminare il preventivo ed il conto consuntivo,
- b) discutere il programma di attività per il nuovo anno, sottoposto dal Comitato,
- c) nominare, ogni due anni, i soci ed il Presidente del Comitato

Comitato

Art. 10

Composizione

Il comitato è composto da 7 soci. L'intero Comitato rimane in carica per due anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 11

Competenze

Il Comitato dirige l'amministrazione della Fondazione, ne cura gli interessi e la rappresenta di fronte a terzi.

In particolare il Comitato FSCM:

- a) nomina all'inizio di ogni due anni tra i soci il vicepresidente, il segretario/cassiere e il commissario tecnico,
- b) convoca l'Assemblea generale,
- c) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea
- d) realizza ogni anno il preventivo ed il conto consuntivo,
- e) studia ed elabora nuove proposte di attività,
- f) gestisce il patrimonio della Fondazione e decide sulle spese non preventivate fino ad un massimo di frs. 4'000.— all'anno,
- g) decide sulla domanda di ammissione di nuovi soci e prende atto delle relative dimissioni,
- h) nomina le commissioni speciali di cui all'art. 2 e ne precisa i mandati,
- i) cura l'esecuzione dei reclutamenti della Fondazione.

Art. 12

Funzionamento

Il Comitato delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Il comitato può validamente deliberare quando è presente la maggioranza assoluta dei soci.

Art. 13

Sedute

Il Comitato si riunisce regolarmente.

Revisori dei conti

Art. 14

Composizione

I Revisori dei conti sono 2.

Art. 15

Elezione

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea generale al di fuori del Comitato, restano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 16

Finanziamento

La Fondazione provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) contributi prelevati dai soci,
- b) sussidi G+S,
- c) eventuali elargizioni da parte di privati ed enti pubblici,
- d) ricavo da manifestazioni diverse.

Art. 17

Utilizzazione dei fondi

I fondi servono unicamente a coprire le spese di gestione della Fondazione.

Art. 18

Tassa sociale

Il Comitato preleva i contributi dai soci preventivamente decisi dall'Assemblea Generale.

CAPO IV – NORME VARIE

Art. 19

Rappresentanza

Il Presidente rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi. Il Presidente firma in unione con il Segretario o con il vice-presidente.

Art. 20

Compensi

Per le normali funzioni all'interno del Comitato ai soci non è corrisposto alcun compenso.

Art. 21

Indennità particolari

Eventuali compensi o indennità per incarichi particolari sono stabiliti di volta in volta dal Comitato.

Art. 22

Scioglimento Fondazione

Per lo scioglimento della Fondazione occorre una decisione a maggioranza assoluta dei soci dell'Assemblea generale convocata appositamente in seduta straordinaria.

Art. 23

Destinazione dei doni

In caso di scioglimento della Fondazione i fondi ancora disponibili dovranno essere destinati alla realizzazione di iniziative che perseguono gli scopi della Fondazione con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato costitutivo.

Coldrerio, 18 ottobre 2005

Il Presidente:



La Segretaria:

